

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 41 DEL 14/04/2023

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI PER L'AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE E FILODIFFUSIONE DEL PORTO DI ANCONA DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO "WP5 - MIMOSA" (PROGRAMMA ITALIA CROAZIA – C.U.P. E89E20000780005, C.I.G. 9385039B2D)

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Decreto presidenziale di questa Autorità n. 197 in data 25/10/2022, con il quale, previa selezione ai sensi dell'art. 1 – comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020, venivano affidati in appalto all'impresa "Eritel Telecomunicazioni s.r.l." avente sede legale a Montemarciano (An) in via Dell'Industria civ. 3 i lavori inerenti l'intervento di fornitura e posa in opera di impianti per l'ammodernamento del sistema di comunicazione e filodiffusione

nel porto di Ancona da realizzarsi nell'ambito del progetto comunitario "Mimosa" WP5 (Programma Italia-Croazia), di cui allo specifico progetto esecutivo già approvato con Decreto presidenziale sempre di questo Ente n. 3 in data 18/03/2022;

VISTO il Contratto di appalto stipulato, per i suddetti lavori, tra questa Autorità e la summenzionata impresa "Eritel Telecomunicazioni s.r.l." in data 13/12/2022 (rif. n. 2000/2022 del Registro di repertorio, n. 15/2022 del Registro contratti);

VISTI altresì, relativamente agli stessi lavori, la nota del Responsabile del procedimento prot. 733 in data 12/01/2023, con la quale si dava mandato alla consegna al competente soggetto appaltatore da parte del Direttore dei lavori all'uopo nominato, nonché il Verbale di consegna da quest'ultimo redatto congiuntamente al succitato soggetto appaltatore in data 10/02/2023;

VISTA la precedente Ordinanza di questa Autorità n. 34 in data 22/03/2023, con la quale, ai fini dei lavori suddetti, per le esigenze preliminari della connessa cantierizzazione, si disponeva l'interdizione temporanea ad ogni uso – precisamente nella data del 23 marzo u.s. – di spazi demaniali presso la via Da Chio e nell'area di pertinenza della biglietteria marittima al porto di Ancona;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 13/04/2023 da parte della summenzionata impresa appaltatrice (assunta al protocollo di questo Ente con n. 6485 in pari data), con la quale, ai fini della prosecuzione dei lavori in argomento, sulla base delle previsioni contrattuali, si preannuncia la necessità di una nuova occupazione temporanea – sempre per le esigenze operative della connessa cantierizzazione – di due spazi demaniali nella zona portuale di Ancona normalmente adibiti alla pubblica circolazione viaria, precisamente lungo la via da Chio e nell'area di pertinenza della biglietteria marittima, le stesse meglio individuate negli allegati elaborati planimetrici, ciò dalla data del 17 aprile 2023;

RITENUTO pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che per la pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, ciò affinché per i lavori in parola, a fronte delle esigenze della cantierizzazione da ultimo come sopra rappresentate, possa essere recata una disciplina specifica a scanso di ogni pregiudizievole interferenza con la locale circolazione viaria;

VISTI il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

VISTI gli atti dell'Ufficio;

SENTITO al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ancona, da parte dell'appaltatrice impresa "Eritel Telecomunicazioni s.r.l." avente sede legale a Montemarciano (An) in via Dell'Industria civ. 3, per conto di questa Autorità, troveranno prossimamente esecuzione i lavori inerenti l'intervento di fornitura e posa in opera di impianti per l'ammodernamento del sistema di comunicazione e filodiffusione nell'ambito del progetto comunitario "Mimosa" WP5 (Programma Italia-Croazia), di cui nelle premesse riportato;
- tali lavori, per le esigenze operative nella fase iniziale della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione di alcuni spazi demaniali presso la zona portuale di Ancona, precisamente:
 - un'area presso il parcheggio di pertinenza dell'edificio sede della biglietteria marittima, meglio individuata nella planimetria prodotta a corredo del presente provvedimento sotto forma di **Allegato 1**;
 - un'area in corrispondenza di due delle corsie di transito veicolare – una in direzione di accesso ed una in direzione di uscita – al porto storico presso il varco doganale Da Chio, meglio individuata nella planimetria prodotta a corredo del presente provvedimento sotto forma di **Allegato 2**;

il tutto dalle ore 08,00 del giorno **lunedì 17 aprile p.v.**, per il tempo massimo di n. 30 giorni naturali e consecutivi dalla stessa data;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA:

ART. 1

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse, sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso gli spazi demaniali marittimi nella zona portuale di Ancona come di seguito indicato:

- un'area presso il parcheggio di pertinenza dell'edificio sede della biglietteria marittima, meglio individuata nella planimetria prodotta a corredo del presente provvedimento sotto forma di **Allegato 1**;
- un'area in corrispondenza di due delle corsie di transito veicolare – una in direzione di accesso ed una in direzione di uscita – al porto storico presso il varco doganale Da Chio, meglio individuata nella planimetria prodotta a corredo del presente provvedimento sotto forma di **Allegato 2**;

il tutto dalle ore 08,00 del giorno **lunedì 17 aprile p.v.**, per il tempo massimo di n. 30 giorni naturali e consecutivi dalla stessa data.

In relazione a quanto sopra, sono dunque vietati negli spazi su indicati il transito e l'accesso di persone e veicoli non direttamente impegnati ai fini dei lavori in questione, fatta eccezione per ogni necessità inerente operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata ai lavori medesimi.

ART. 2

In relazione a quanto stabilito nel precedente articolo 1., gli spazi demaniali marittimi interdetti, per tutta la durata dell'interdizione medesima, resteranno nella totale custodia del soggetto appaltatore dei lavori in questione, il quale provvederà – a proprie cure – a mantenere gli stessi spazi regolarmente delimitati e segnalati affinché in essi sia impedito ogni accesso di veicoli

altri e persone non addette, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del Relativo Regolamento di Esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

ART. 3

In relazione a quanto previsto nel precedente articolo 1., è stabilita la circolazione viaria secondo quanto rappresentato negli elaborati planimetrici che, sottoforma di **Allegato 1** ed **Allegato 2**, costituiscono parte integrante del presente provvedimento, ciò in via temporanea ovvero per la durata dell'interdizione allo stesso articolo contemplata.

ART. 4

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo della competente impresa appaltatrice quanto segue:

- la predisposizione e la cura della segnaletica stradale provvisoria – conformemente alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione – necessaria per disciplinare l'organizzazione della locale circolazione viaria secondo gli schemi planimetrici di cui agli elaborati grafici prodotti sotto forma di **Allegato 1** ed **Allegato 2** a corredo del presente provvedimento, ciò per tutta la durata dell'interdizione di cui al precedente art. 1;
- lo smantellamento della segnaletica stradale provvisoria di cui al precedente punto non appena cessi la durata dell'interdizione di cui al precedente art. 1;
- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati che sia necessaria per impedire interferenze tra le attività proprie del cantiere e la pubblica circolazione viaria;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata, al cui riguardo si richiama il puntuale rispetto dell'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6 del 18/05/2016;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 5

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo,

nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

ART. 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)


IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

ALLEGATO 1



ALLEGATO 2

